

Data: 12/11/2015

CHE COS'È

L'una tantum è una indennità concessa al superstite dell'assicurato deceduto senza aver perfezionato i requisiti di assicurazione e di contribuzione previsti per la concessione della pensione ai superstiti e solo nel caso in cui, in relazione alla contribuzione versata, l'assicurato deceduto fosse destinatario di una prestazione pensionistica determinata con il sistema di calcolo contributivo.

Possono ottenere l'indennità, pertanto, i superstiti dei lavoratori assicurati a seguito di attività lavorativa iniziata dopo il 31.12.1995.

Non può essere concessa ai superstiti di lavoratori che avrebbero avuto titolo alla determinazione dell'importo della pensione con il sistema retributivo ovvero misto anche nel caso in cui avessero avuto facoltà di esercitare l'opzione per il calcolo contributivo.

A CHI SPETTA

L'indennità spetta:

- al coniuge superstite se risulta:
 - separato "consensualmente", la pensione ai superstiti può essere concessa in ogni caso;
 - separato "con addebito" (per colpa), la pensione può essere concessa solo se il richiedente è titolare di assegno alimentare stabilito dal Tribunale. La concessione di tale assegno è rilevabile dalla sentenza di separazione;
 - divorziato, può ottenere la pensione solo se è titolare di assegno di divorzio, non si è risposato e vi sia contribuzione, versata a favore del deceduto, prima della sentenza di divorzio;
 - divorziato, nel caso in cui il deceduto abbia contratto nuovo matrimonio dopo il divorzio, solo dopo specifica sentenza del Tribunale che stabilisca le quote spettanti al coniuge superstite e all'ex coniuge;
- ai figli legittimi, legittimati, adottati, affiliati, naturali, legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio del deceduto che, alla data del decesso, siano:
 - minorenni (fino a 18 anni);
 - inabili di qualunque età e a carico del deceduto all'atto del decesso;
 - studenti (fino a 21 anni) a carico del deceduto e che non prestino attività lavorativa;
 - universitari (fino a 26 anni e comunque non oltre il corso legale di laurea) a carico del deceduto e che non prestino attività lavorativa;
- ai figli nati postumi, entro il trecentesimo giorno dalla data del decesso del genitore;
- ai figli coniugati, anche se non inabili, che risultano a completo carico del deceduto all'atto del decesso

Il diritto all'indennità si prescrive dopo dieci anni dalla data del decesso dell'assicurato.

REQUISITI

L'indennità può essere concessa solo se il superstite:

- non ha diritto alla pensione indiretta in quanto il deceduto non aveva i requisiti di assicurazione e di contribuzione per il diritto alla prestazione: almeno 15 anni di contributi (780 contributi settimanali) in tutta la vita assicurativa ovvero, in alternativa, almeno 5 anni di contributi (260 settimane) in tutta la vita assicurativa di cui almeno 3 (156 contributi settimanali) nel quinquennio antecedente la data del decesso;
- non ha diritto alla pensione supplementare indiretta in quanto il deceduto non aveva conseguito il diritto alla pensione indiretta a carico di un fondo sostitutivo, esclusivo od esonerativo dell'Assicurazione Generale Obbligatoria;
- non ha titolo alla concessione di rendite INAIL per infortunio sul lavoro o malattia professionale, liquidabili a seguito del decesso dell'assicurato;
- è in possesso di redditi non superiori ai limiti previsti per la concessione dell'assegno sociale.

N.B. Nel caso in cui ad un superstite non spetti l'indennità perché destinatario di rendita INAIL o perché in possesso di redditi superiori ai limiti previsti, l'intera indennità deve essere ripartita tra gli altri superstiti che ne hanno titolo.

LA DOMANDA

La domanda deve essere inviata esclusivamente attraverso uno dei seguenti canali:

- web - la richiesta telematica dei servizi è accessibile direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell'Istituto;
- telefono - chiamando il Contact Center integrato al numero 803164 gratuito da rete fissa o al numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico, abilitati ad acquisire le domande di prestazioni ed altri servizi per venire incontro alle esigenze di coloro che non dispongono delle necessarie capacità o possibilità di interazione con l'Inps per via telematica;
- enti di Patronato e intermediari autorizzati dall'Istituto, che mettono a disposizione dei cittadini i necessari servizi telematici.